

12
- TRIBUNALE DI MODENA -
- GIUDICE DEL LAVORO - EST. DOTT. MARTINELLI -
- 15-04-2021 N. 183 - LAVORO SUBORDINATO -
- PERIODO DI COMPORTO CCNL COMMERCIO -
- PERIODO DI ASPETTATIVA
NON RETRIBUITA -
- COMPUTO DATA DI INIZIO -

Sentenza n. 183/2021 pubbl. il 15/04/2021
RG n. 501/2018

R.G. 501/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO

Nella causa n. r.g. 501/2018

tra

(C.F.), con il patrocinio degli Avv. Fabrizio
Fiorini e Annalisa Bova e con domicilio eletto in Via Emilia Est, n. 18

RICORRENTE

e

S.P.A. (C.F.), in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, con il patrocinio dell'Avv. Umberto Muncher e con domicilio eletto in Milano, Corso
Buenos Aires, n. 22

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429
c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20.4.2018 ha convenuto in giudizio

s.p.a. per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «**NEL MERITO** 1. Accertare e
dichiarare che il ricorrente, per le causali di cui in premessa, atteso che



S.P.A. ha erroneamente/dolosamente posto la data di inizio e di decorrenza del periodo di aspettativa non retribuita per malattia nella data dello 02 marzo 2016 anziché nella data 29 giugno 2016, è rimasto creditore, nei confronti della società convenuta, della somma netta di euro 16.756,00, come da relazione-conteggio Dott.ssa [redacted] allegato (Doc. 4 in atti), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. 2. Conseguentemente, condannarsi [redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente la somma netta di euro 16.756,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità. 3. Conseguentemente, dirsi tenuta parte convenuta a regolarizzare conformemente, sotto il profilo previdenziale ed assistenziale, il rapporto di lavoro per cui è causa. 4. Accertare e dichiarare che il ricorrente, per i motivi esposti in premessa, ha subito un danno non patrimoniale di natura morale-esistenziale risarcibile ex art. 1226 e 2056 c.c. ed ammontante ad euro 15.000,00 o alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità, da ascrivere alla violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 36 Cost. e di cui all'art. 2087 c.c. e, in specie, quale danno riconducibile alla lesione della professionalità – sia in termini di lesione della dignità professionale che di perdita di chances anche in relazione alla forzata inattività del ricorrente. 5. Conseguentemente, dirsi tenuta [redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, per le causali di cui al punto 4) delle presenti conclusioni, la somma di euro 15.000,00 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità, oltre accessori di legge ».

A sostegno del ricorso ha prospettato: 1) di avere prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente nel periodo 15.9.2003-15.7.2016; 2) di essere ininterrottamente rimasto assente dal lavoro per malattia dal 14.9.2015 al 29.6.2016; 3) di avere presentato in data 16.2.2016 domanda alla società per conoscere l'esatta scadenza del periodo di comporto; 4) che la società,



con missiva del 17.2.2016, ha risposto come il periodo di aspettativa non retribuita decorresse dal 2.3.2016; 5) l'erroneità di tale comunicazione poiché la data di decorrenza del periodo di aspettativa non retribuita sarebbe dovuta decorrere dal 29.6.2016 in base a quanto disposto dall'art. 175 CCNL Commercio, vigente tra le parti; 6) di avere subito pregiudizi di natura patrimoniale e non patrimoniale in ragione di tale errata determinazione.

Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio la società resistente che, nel prendere specifica posizione avverso le doglianze avversarie e nel ribadire la legittimità del proprio operato, ha concluso per il rigetto del ricorso o, in via subordinata, per la riduzione delle avversarie pretese risarcitorie.

La causa veniva discussa all'udienza del 15.4.2021, al cui esito il G.L. ha pronunciato la presente sentenza definitiva ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Parte ricorrente agisce nei confronti di parte resistente ponendo, quale fatto costitutivo della propria pretesa risarcitoria, l'erroneità della missiva aziendale del 17.2.2016 ove si individuava la data del 2.3.2106 (in luogo del 29.6.2016) quale *dies a quo* di decorrenza del periodo di aspettativa non retribuita.

Si ritiene infondata la domanda.

Si evidenzia che parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della resistente nel periodo 15.9.2003-15.7.2016 e che tale rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni di cui al CCNL commercio.

Contratto collettivo che, in materia di periodo di comporto, stabilisce quanto segue: « *Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 235 e 236, del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 181. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.*



Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso».

In materia di aspettativa non retribuita, l'art. 181 del CCNL di riferimento precisa invece che: *«Nei confronti dei lavoratori ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 dall'art. 175 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici. I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata a.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia e firmare espressa accettazione della suddetta condizione. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, il lavoratore potrà fruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino a guarigione clinica e comunque di durata non superiore a 12 mesi. Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui ai precedenti commi, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa. Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 175; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto».*

Per quanto interessa, dalla lettura di tali due disposizioni emerge che il lavoratore, una volta scaduto il periodo di comporta, abbia diritto ad un prolungamento della conservazione del posto per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita non superiore al massimo a 120 giorni.

La questione che vede contrapposte le parti ha ad oggetto l'interpretazione della locuzione "anno solare" in punto di individuazione del periodo di comporta, per l'ipotesi in cui, come nel



caso di specie (v. punto 2 narrativa ricorso nonché v. docc. 2, 5 e 6 memoria difensiva), l'assenza dal lavoro si è protratta a cavaliere tra due annualità.

Parte ricorrente prospetta, nella sostanza, che al decorso del nuovo anno, il termine di 180 giorni inizi nuovamente a decorrere per intero, con irrilevanza del pregresso periodo di assenza dal lavoro per malattia.

A sostegno di questa interpretazione (per cui l'anno solare coincide con l'anno che secondo il calendario gregoriano si dipana dal primo gennaio sino al 31 dicembre) valorizza anche quanto disposto dalla circolare INPS 145/1993.

Parte resistente afferma invece che con la locuzione "anno solare" debba invece essere inteso un periodo continuativo di 365 giorni, decorrente dal primo episodio morboso.

La tesi evidenziata da parte resistente appare persuasiva, anche in ragione di quanto condivisibilmente evidenziato a tale riguardo dalla giurisprudenza di legittimità: « *Precisato che, a seguito della novella del D.Igs. n. 40 del 2006, sussiste il sindacato diretto della Cassazione sulle disposizioni dei contratti collettivi nazionali, appare del tutto conforme ai principi di logica, di ragionevolezza nonché di parità di trattamento tra lavoratori assenti per malattia per periodi rientranti o meno nell'anno di calendario, ritenere che la base annua cui va rapportato il comportamento si identifica nell'anno solare, cioè nell'intervallo di 365 giorni decorrente dal primo episodio morboso, dall'inizio della malattia (se continuativa) ovvero, a ritroso, dalla data del licenziamento. Come già statuito da questa Corte proprio con riferimento alla contrattazione collettiva applicata nel caso di specie (contratto collettivo settore commercio), una diversa interpretazione del significato di anno, come anno di calendario, condurrebbe, infatti, all'assurdo di riconoscere un periodo di comportamento di durata diversa a fronte di assenze per malattie di identica natura e durata - parimenti disciplinate dalla contrattazione collettiva - per la circostanza, del tutto casuale ed estrinseca, della loro datazione (cfr. Cass. nn. 26005/2015, 6599/1992; medesimo approdo esegetico è stato scelto*



per dizione analoga contenuta nel D.L.C.P.S. n. 1304 del 1947 da Cass. n. 13396/2002; diversamente, Cass. n. 13374/2003 ha fatto riferimento all'arco temporale 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno, a fronte - peraltro - della specificazione in tal senso contenuta nel c.c.n.l. settore socio assistenziale)» (così in motivazione, Cass., 10.7.2017, n. 17006).

L'adesione alla soluzione interpretativa suggerita dalla resistente esclude quindi che, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, possa essere individuata la data del 29.6.2016 quale data di inizio del periodo di aspettativa non retribuita.

Circostanza questa che esclude così quel profilo di illegittimità evidenziato dal Sig.

(con riferimento alla comunicazione aziendale del 17.2.2016) e che è stato posto a fondamento delle proprie pretese risarcitorie.

L'accertata insussistenza del cd. danno evento assorbe ogni valutazione in punto di *quantum debeat*.

La natura delle parti e la peculiarità della questione costituisce giusta causa di compensazione ex art. 92, co. 2, c.p.c. delle spese di lite in misura della metà.

La residua quota è posta a carico di parte ricorrente-soccombente nella misura indicata in dispositivo e calcolata alla stregua delle disposizioni di cui al DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensate le spese di lite in misura della metà, condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente la residua metà, calcolata in detta frazione in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Modena, 15.4.2021

Il Giudice del Lavoro

Dott. Edoardo Martinelli

